


Comune di TEGLIO
Provincia di Sondrio

Regolamento Comunale di Volontariato di

PROTEZIONE CIVILE



Normativa di riferimento

Leggi nazionali

Legge 11 agosto 1991, n. 266

Legge - Quadro sul volontariato

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento ai Comuni di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Decreto Legislativo 8 febbraio 2001, n. 194

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Codice della Privacy

Leggi regionali

L.R. 24 luglio 1993 n. 22

Legge regionale sul volontariato

D.G.R. 3 luglio 1998 n. 37187

Adozione stemma "Protezione Civile- Regione Lombardia"

D.G.R. 2 luglio 1999 n. 6/44003

Integrazione alla delibera n. 6/25596 del 28.02.1997
"Istituzione elenco dei Gruppi Comunali di protezione civile"

L.R. 5 gennaio 2000 n. 1

Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia – attuazione Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112

D.D.G. 27 ottobre 2000 n. 26523

Individuazione dei colori e delle caratteristiche tecniche delle divise e degli automezzi appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile in Regione Lombardia – modifiche al

decreto del Direttore Generale Opere Pubbliche per la Casa e Protezione Civile n. 16644 del 29.06.2000.

D.G.R. 29 dicembre 2000 n. 7/2931

Istituzione Albo Regionale Volontariato di Protezione Civile

D.G.R. 6 aprile 2001 n. VII/4142

Trasferimento alle Province tenuta delle Sezioni Provinciali del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di tutti gli ambiti di intervento esclusa la cat. D) – Protezione Civile

Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n. 3

Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile

D.G.R. 25 gennaio 2002 n. VII/7858

Trasferimento alle Province della tenuta delle Sezioni Provinciali dell'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile delle Organizzazioni di Volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale per la Protezione Civile

D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 7/12200

Revisione delle Direttive Regionali per la pianificazione di Emergenza degli Enti Locali

Articolo 1

Ruolo del Comune e del Sindaco nell'attività di Protezione Civile

L'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 assegna al Comune un ruolo da protagonista in tutte le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso, gestione e superamento emergenza).

Il Sindaco, autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di una situazione di emergenza in ambito comunale, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita, adottando i necessari provvedimenti.

Articolo 2

Struttura di Protezione Civile

Il Comune, per il corretto espletamento delle competenze ad esso affidate di cui all'art. 1 del presente regolamento e con specifico riferimento alla Legge 24 febbraio 1992 n. 225, si dota di una propria struttura di protezione civile sulla base delle risorse economiche e strutturali di cui dispone. La struttura comunale di Protezione Civile si configura quale servizio continuativo e diffuso il cui funzionamento viene garantito in tempi ordinari ed in tempi di emergenza.

Articolo 3

Attività di Volontariato

Fulcro della struttura di protezione civile comunale di cui all'art. 2 del presente regolamento è l'attività di volontariato, riconosciuta dalle norme nazionale e regionali, finalizzata ad interventi di solidarietà sociale, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile, assicurandone e salvaguardandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo.

Il volontariato, secondo quanto previsto dal paragrafo 26 della L. 12 maggio 1990 n. 54, dall'art. 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dall'art. 2 dalla L.R. 24 luglio 1993, n. 22, è il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui fanno parte.

Articolo 4

Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile

E' istituito, presso la sede municipale, il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, quale organismo senza fini di lucro, liberamente costituito in organizzazione di volontariato ed espressione dell'attività descritta all'art. 3 del presente regolamento.

Il Gruppo Comunale, quale diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale, è alle dirette dipendenze del Sindaco nell'espletamento della sua funzione di autorità comunale di protezione civile prevista dall'art. 15 comma 3 della Legge 24.02.1992 n. 225 e ribadito dalla D.G.R 21 febbraio 2003 n. 7/12200.

Il Gruppo Comunale svolge e promuove, avvalendosi delle prestazioni dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi naturali, anche connessi all'attività dell'uomo, che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili singolarmente da Enti e amministrazioni o contemporaneamente da più Enti e amministrazioni in via ordinaria (art. 2 co. 1 lettere a e b della L. 24.02.1992 n. 225), nonché attività di formazione e/o addestramento (art. 1 co. 1 e 2 del D.P.R 08.02.2001 n. 194)

Articolo 5

Finalità dell'attività di volontariato del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il Volontario, tramite l'organizzazione di cui fa parte, persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale, individuate dall'art. 1 della Legge Quadro 11 agosto 1991 n. 266 e dall'art. 2 comma 1 della L.R 24 luglio 1993, n. 22.

Sociale: interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;

Civile: tutela e miglioramento della qualità della vita, protezione dei diritti delle persone, tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, soccorso in caso di pubblica calamità;

Culturale: tutela, valorizzazione e promozione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, attività di animazione ricreativa, turistica, sportiva, di educazione.

Articolo 6

Modalità di ammissione al Gruppo Comunale

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco ed accettazione da parte dello stesso con decisione insindacabile.

La domanda è redatta su modelli prestampati disponibili presso gli uffici comunali.

Articolo 7

Operatività del Gruppo Comunale

Il Gruppo Comunale è obbligatoriamente operativo e pertanto deve essere costituito da almeno l'80% di iscritti disponibili a svolgere compiti operativi (art. 9 comma 2 del Regolamento Regionale 08.06.2001 n. 3)

I compiti operativi previsti dal Regolamento regionale consistono:

- a) nello svolgimento di qualsiasi attività richiesta dalle competenti autorità di volontariato durante le situazioni di emergenza di Protezione Civile;
- b) nelle reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

Gli iscritti non operativi potranno essere utilizzati, a discrezione del Sindaco, in impieghi connessi ad attività di protezione civile che non comportino rischi.

Articolo 8

Requisiti richiesti per l'ammissione al Gruppo Comunale

Possono iscriversi al Gruppo Comunale cittadini ambo i sessi, maggiorenni, residenti nel territorio comunale, in possesso di requisiti di moralità, affidabilità, buona volontà e disponibilità.

Tali requisiti verranno verificati, con le modalità che riterrà più opportune, dal Sindaco.

Ciascun volontario dovrà dichiarare la propria disponibilità o meno a svolgere compiti operativi nelle attività di protezione civile sul territorio di competenza del gruppo di appartenenza. Tale disponibilità dovrà essere indicata esclusivamente a favore di una sola organizzazione di volontariato (art. 8 del regolamento regionale 8 giugno 2001 n. 3).

I volontari operativi dovranno autocertificare, in quanto incaricati di pubblico servizio, l'assenza di procedimenti penali in corso e/o di non aver subito condanne (autocertificazioni che l'Ufficio preposto si riserva di verificare nei termini e nei modi di legge previsti dal D.P.R 28.12.2000 n. 445).

Il volontario dovrà aver frequentato il corso base di Protezione Civile previsto dalla D.G.R 2 luglio 1999 n. 6/44003 e conseguito idonea certificazione.

Il volontario dovrà presentare certificazione sanitaria di idoneità fisica (vaccinazioni, gruppo sanguigno, assenza di patologie che contrastino con l'attività di Protezione Civile)

Articolo 9

Elenco dei Volontari

L'Elenco dei volontari, di cui all'art. 1 del Regolamento Regionale 08.03.2001 n. 3 di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, riporta nominativamente tutti i volontari facenti parte del Gruppo Comunale, in ordine alfabetico, nonché le generalità degli stessi, la denominazione del gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di attività svolta, l'eventuale specializzazione nell'ambito di appartenenza secondo il metodo Augustus (medici, altro personale sanitario, conducenti, operatori tecnici, operatori sociali, specialisti, tecnici professionali), la disponibilità a svolgere compiti operativi esclusivamente a favore di una sola organizzazione di volontariato.

Il Gruppo Comunale è responsabile dell'acquisizione dei dati personali e della loro trasmissione al Comune. Il Sindaco individua all'interno del Gruppo idonea figura incaricata del trattamento dei dati (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 CODICE DELLA PRIVACY).

Il Comune trasmetterà entro il 30 maggio di ogni anno i dati dei volontari acquisiti alla Provincia, che detiene la sezione provinciale dell'Albo Regionale dei Volontari di Protezione Civile, individuando, per la parte di propria competenza, il responsabile e l'incaricato del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 e 30 del predetto Codice della Privacy, garantendo ai volontari del Gruppo Comunale la protezione dei dati sensibili contenuti negli elenchi e nei propri archivi.

Articolo 10

Riconoscimento Ufficiale del Gruppo Comunale

Il Gruppo Comunale, ai fini del riconoscimento ufficiale e soprattutto per usufruire dei benefici economici previsti dal D.P.R 8.2.2001 n. 194, deve essere iscritto all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (normativa di riferimento art. 3 co. 164 della L.R. 05.01.2000 n.

1, D.G.R 29.12.2000 n. VII/2931, D.G.R. 06.04.2001 n. VII/4142, D.G.R. 25.0.12002 n. VII/7858) ed all'Elenco Nazionale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile.

Articolo 11

Coordinatore del Gruppo Comunale

Il Sindaco, Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della legge 25.02.1992 n. 225, assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite.

Il Sindaco, quale responsabile unico del Gruppo Comunale, nomina tra i componenti del Gruppo Comunale, a suo insindacabile giudizio, un coordinatore.

Al Coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso per le attività di Protezione Civile. Il Coordinatore del Gruppo, assumendosene la responsabilità, predispone ed attua le seguenti azioni su richiesta del Sindaco:

1. è incaricato del trattamento dei dati personali degli iscritti al Gruppo Comunale acquisiti per la loro trasmissione al Comune, come previsto dall'art. 8 co. 2 del presente Regolamento;
2. assicura la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
3. garantisce turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al Gruppo Comunale, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
4. cura al proprio interno l'informazione e l'addestramento del Gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai rischi presenti sul territorio;
5. inventaria, e propone eventuali aggiornamenti ed approvvigionamenti di materiali, mezzi, strumenti o qualunque altro elemento utile ai fini dell'attività;
6. garantisce il rispetto e l'osservanza del presente regolamento;
7. gestisce la partecipazione del Gruppo Comunale alle attività di predisposizione, attuazione ed aggiornamento del piano di emergenza di protezione civile, fornendo all'autorità Comunale di Protezione Civile ogni possibile e fattiva collaborazione (in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, della D.G.R 2.7.1999 n. 6/44003, del D.P.R. 8.2.2001 n. 194);
8. fa pervenire all'autorità di Protezione Civile, dopo lo svolgimento delle attività di emergenza, simulazione e/o addestramento, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, relazione conclusiva sull'attività svolta dal Gruppo Comunale, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e relativa rendicontazione delle spese eventualmente sostenute, corredate della documentazione giustificativa;
9. assume la responsabilità di vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti dall'art. 12 del Regolamento Regionale 8.6.2001 n. 3 provvedendo alla raccolta delle autocertificazioni rese annualmente da parte degli iscritti attestanti di non avere, a proprio carico, procedimenti penali in corso e/o di non aver subito condanne penali.
10. svolge le funzioni a lui demandate sino a rinuncia o revoca dell'incarico da parte del Sindaco.

Articolo 12

Diritti e benefici dei volontari iscritti al Gruppo Comunale

Ai volontari operativi iscritti al Gruppo Comunale ufficialmente riconosciuto, impiegati in attività di emergenza, soccorso ed assistenza su attivazione del Sindaco o di altra autorità di Protezione Civile, previa comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile e debitamente autorizzate, sono garantiti, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni all'anno, i seguenti diritti (artt. 9 e 10 del D.P.R. 8.2.2001 n. 194):

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato,
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione (contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi).

Agli aderenti al Gruppo Comunale, impegnati in attività di pianificazione del piano di emergenza, di simulazione di emergenza, di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, i benefici sopra indicati si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante espressa richiesta indirizzata all'autorità di protezione civile che ne ha richiesto la partecipazione. E' altresì prevista la possibilità di corrispondere ai volontari lavoratori autonomi, impegnati in attività di protezione civile, il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, concedendo ad essi un contributo la cui entità, in caso di attivazione da parte del Sindaco, verrà determinata secondo modalità definite con deliberazione al verificarsi dell'evento;

- d) il rimborso, da parte dell'autorità di protezione civile che ne ha attivato la partecipazione, delle spese sostenute nelle attività di protezione civile in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati di emergenza, soccorso, simulazione e formazione teorico-pratica, sulla base di idonea documentazione giustificativa, suddivise in:
 - 1) spese viaggi, al costo della tariffa più economica, ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso;
 - 2) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - 3) altre imprevedibili necessità che possano sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

Articolo 13

Doveri dei volontari iscritti al Gruppo Comunale

Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti a partecipare alle attività di cui all'art. 10, sotto la direzione del Coordinatore con impegno, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione.

I volontari non possono essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previdenza, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Articolo 14

Attività di formazione, aggiornamento ed addestramento del Gruppo Comunale

Il compito prioritario del Gruppo Comunale dei Volontari operativi è da individuarsi nella fattiva collaborazione con il Comune per l'elaborazione del piano comunale di protezione civile e nel suo aggiornamento nel tempo, anche mediante interventi operativi, quali le esercitazioni, opere di difesa del suolo, pulizia dei boschi, pulizia dei corsi d'acqua e varie altre (D.G.R 2 luglio 1999 n. 6/44003) Gli interventi operativi e le attività di addestramento sono organizzati dal Comune, anche in collaborazione con altri Enti, e da altri Enti superiori.

Il Gruppo Comunale può essere attivato dal Sindaco per limitate esigenze di Protezione Civile per le quali è prevedibile notevole afflusso di pubblico, con finalità di supporto a fiere, manifestazioni locali, da valutare al verificarsi dell'evento.

I corsi di formazione, sulla base di programmi approvati dalla Regione Lombardia, verranno organizzati dai Comuni periodicamente, anche attraverso il convenzionamento tra di loro o l'affidamento ad Enti superiori, quali le Comunità Montane, i Consorzi dei parchi o le Province.

Articolo 15

Sala Operativa

La sala operativa, alla quale il Gruppo Comunale deve far riferimento in tempi di emergenza, viene individuata nel Palazzo Comunale in locale idoneo in termini di sicurezza, dotata di tutti gli apparati e collegamenti atti a mantenere i contatti con gli uffici preposti, comunali, provinciali e ministeriali.

Articolo 16

Mezzi, attrezzature, magazzini e automezzi

Nell'attività di Protezione Civile di emergenza, simulazione ed addestramento il Gruppo Comunale utilizza i mezzi, attrezzature, magazzini ed automezzi propri della struttura interna comunale facente capo all'Ufficio Tecnico, previa autorizzazione del Responsabile.

Il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con ditte specializzate cosiddette “**di somma urgenza**” per la pronta fornitura, in caso di emergenza, di mezzi speciali, quali autospurghi, ruspe, macchine per movimento terra (secondo quanto previsto dalla D.G.R 21.02.2003 n. 7/12200). I mezzi, le attrezzature, magazzini e automezzi comunali utilizzati per le attività di protezione civile, nonché eventuali ditte “**di somma urgenza**”, sono opportunamente censiti ed inseriti in apposito elenco da aggiornarsi periodicamente. I predetti elenchi sono messi a disposizione del Coordinatore del Gruppo Comunale.

Eventuali mezzi o attrezzature, al di fuori della dotazione comunale, ritenuti necessari allo svolgimento delle attività di protezione civile, potranno essere previsti nell'ambito della redazione del Piano di Emergenza comunale o da successive deliberazioni, previa copertura finanziaria.

Gli oneri relativi a carburante, manutenzione e riparazioni sono a carico dell'Ente comunale quale detentore della proprietà dei mezzi.

La responsabilità della presa in consegna, utilizzo e della restituzione dei mezzi, attrezzature, magazzini e automezzi messi a disposizione del Gruppo Comunale fa capo al Coordinatore dello stesso.

Durante l'attività di Protezione Civile, sia in fase di prevenzione sia in fase di emergenza, i mezzi, le attrezzature ed automezzi dati in dotazione al Gruppo Comunale, saranno conformi agli indirizzi impartiti dall'Unione Europea e recepiti dalla D.G.R. 03.07.1998 n. 37187, dalle D.D.G. 29.06.2000 n. 16644 e 27.10.2000 n. 26523 relativamente all'adozione, quale emblema per la protezione civile, dello stemma dell'ONU (triangolo blu in campo arancione, alla cui base è posto il simbolo della Regione) e all'individuazione dei colori e delle caratteristiche tecniche degli stessi mezzi.

Articolo 17

Tesserino di riconoscimento

Ad ciascun volontario operativo viene rilasciato un tesserino di riconoscimento attestante l'appartenenza al Gruppo Comunale.

Nel tesserino, oltre ai contrassegni distintivi del Gruppo Comunale, sono riportati:

- generalità dell'interessato;
- fotografia;
- gruppo sanguigno
- data rilascio
- eventuale specializzazione

Il tesserino è conservato con cura dal volontario ed esibita a richiesta. In caso di rinuncia all'incarico di volontario per motivi personali, o a revoca in conseguenza a provvedimenti disciplinari, il tesserino verrà immediatamente restituito all'autorità comunale.

Articolo 18

Divise dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Le divise dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno conformi alle direttive impartite dalla D.G.R. 03.07.1998 n. 37187, dalle D.D.G. 29.06.2000 n. 16644 e 27.10.2000 n. 26523 relative all'adozione, quale emblema per la protezione civile, dello stemma dell'ONU (triangolo blu in campo arancione, alla cui base è posto il simbolo della Regione) e all'individuazione dei colori e delle caratteristiche tecniche delle divise dei volontari, secondo gli indirizzi emanati dall'Unione Europea.

Articolo 19

Disponibilità finanziarie

L'amministrazione Comunale provvederà a prevedere nel proprio bilancio idonee risorse finanziarie per sostenere le spese relative all'istituzione del Gruppo Comunale dei Volontari, alla sua tenuta ed aggiornamento nel tempo.

L'Ufficio comunale, preposto alla gestione amministrativa delle attività connesse alla Protezione Civile, provvederà a formulare con cadenza semestrale eventuali fabbisogni e necessità economiche del Gruppo Comunale, anche su richiesta del Coordinatore.

Articolo 20

Contributi

Il Gruppo Comunale trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- eventuali contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi statali, regionali, provinciali, comunali;
- donazioni e lasciti testamentari.

La gestione delle risorse economiche di cui sopra compete all'amministrazione comunale unicamente per il conseguimento delle finalità sociali di Protezione Civile proprie del Gruppo Comunale.

Il Gruppo Comunale, in quanto operativo ed iscritto nell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, ha la precedenza nelle graduatorie di bandi regionali, provinciali e comunali per l'assegnazione di contributi (art. 9 del Regolamento Regionale 8 giugno 2001, n. 3).

Articolo 21

Disposizioni finali

Il Sindaco è il garante del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Il Coordinatore del Gruppo Comunale è il responsabile del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento da parte dello stesso gruppo e dei suoi iscritti.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al Gruppo;

le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare: la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, nel caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo;

l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile ad insindacabile giudizio del Sindaco.